



# CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

## **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 71 del 16-12-2024**

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ARTT. 146 - 153 □ 167 DLGS N. 42/04 E SS.MM.II. □ LEGGE REGIONALE N. 59/95 □ DPR N. 31/2017 □ ALLEGATO B PUNTO B38 "PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO TECNOLOGICO DI RADIOTELECOMUNICAZIONI PER TELEFONIA CELLULARE IN CORSO MATTEOTTI 146 □ ALBANO LAZIALE".



Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici  
Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici  
e per il Paesaggio per l'area metropolitana di Roma  
e per la provincia di Rieti  
Via Cavalletti, 2  
00186 ROMA

Pec: [sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it)

**Città di Albano Laziale**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

Alla **ILIAD Italia Spa**  
Albano Laziale (RM)  
Pec: [studio@orthosis.it](mailto:studio@orthosis.it)

*Tutela Ambientale*

Al Responsabile del Settore IV – Servizio II

### **Determinazione n. 71 del 16/12/2024**

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica artt. 146 - 153 – 167 DLGS n. 42/04 e ss.mm.ii. – Legge Regionale n. 59/95 – DPR n. 31/2017 – Allegato B punto B38 “**Progetto di installazione di impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare in Corso Matteotti 146 – Albano Laziale**”.

Richiedente: **ILIAD Italia Spa**

Pratica Iliad – 2024

# DINIEGO

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I°

**VISTO** l'art. 82 del D.P.R. 24.07.1977, n° 616 con il quale sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello stato per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

**VISTA** la Legge Regionale 19.12.1995, n 59 e la Legge Regionale 22.06.2012 e ss.mm.ii., con le quali sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modificate le Leggi Regionali 16.03.1982, n. 13 e 03.01.1986, n. 1;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ed in particolare l’art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici di cui all’articolo 134;

**VISTE** le Leggi Regionali nn. 24 e 25 del 6 luglio 1998 relative a “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”, così come modificate dalla L.R. 7 luglio 1999, n.6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999”;

**VISTA** la Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 19;

**VISTO** il Decreto 11 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 88 del 02/04/2020 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area sita nei Comuni di Marino, Castelgandolfo ed Albano laziale denominata “La Campagna Romana tra la Via Nettunense e l’Agro Romano Tenuta storica di Palaverta, Quarti di S. Fumia, Casette, S. Maria in Fornarola e Laghetto;

**CONSIDERATO** che l’intervento di cui all’oggetto non rientra nell’area di cui al Decreto 11 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 88 del 02/04/2020;

**VISTA** la Delibera di C.R. Lazio n. 5 del 21/04/2021 pubblicata su BURL n. 56 del 10/06/2021 con la quale è stato approvato il P.T.P.R.;

**VISTA** l’istanza, corredata del relativo progetto, presentata e registrata in arrivo al protocollo tramite SUAP – Prot. n. 60417 del 30/09/2024 e individuata in questo Settore con il n. Iliad 2024, intesa ad ottenere l’Autorizzazione ai soli fini Paesaggistici, ai sensi della normativa, ora rientrante nelle disposizioni di cui all’art. 146 del Decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004 n. 42, per: **“Progetto di installazione di impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare in Corso Matteotti 146 – Albano Laziale”** – distinto in catasto al **folio n. 23 particelle 540 – 541** in area sottoposta a vincolo di cui all’art. 134 del Decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004 n. 42, per effetto del D.M. 29.08.1959 e rientrante negli interventi di cui al DPR n. 31/2017 allegato B punto B38;

**VISTO** che la suddetta richiesta di autorizzazione in zona Vincolata, rientra nelle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 42/04 e nei casi previsti ai fini dell’applicazione della sub-delega di cui alla Legge Regionale n. 59-95, **art. 1 lettera a) LR n. 08/2012;**

**VISTO** che agli atti, in merito al progetto in questione, non risultano precedenti nulla osta o annullamenti;

**VISTO** il preavviso di provvedimento negativo trasmesso al SUAP con prot. n. 60916 del 01/10/2024;

**VISTA** la nota rimessa dal richiedente al SUAP con prot. n. 111885 in data 08/11/2024;

**CONSIDERATO** che non è pervenuta nessuna osservazione in merito al suddetto preavviso;«Situazione\_pratica»

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D. Lgs. 42/04, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica con scheda istruttoria del **11/11/2024** ed ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici con nota **prot. 69649**, ricevuta dalla medesima in data **11/11/2024**, dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

**CONSIDERATO** che sono trascorsi 20 giorni (come da DPR 31/2017 regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) dalla suddetta data di ricezione da parte della Soprintendenza senza che sia intervenuto il parere vincolante della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dall'intervento, in base alle norme del vigente **P.R.G.** approvato, ricade in **zona A – centro storico**;

**CONSIDERATO** che le opere previste in detto progetto non si ritengono compatibili con il contesto paesistico e panoramico vincolato e con le previsioni del P.T.P.R. approvate con la Delibera di C.R. Lazio n. 5 del 21/04/2021 pubblicata su BURL n. 56 del 10/06/2021 poiché l'impianto progettato per il quale si chiede l'installazione non risulta essere conforme al dettato riportato nell'art. 30 Punto 6 - 6.2 delle NTA del PTPR che di seguito si riporta **“Sono consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'art. 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge 164/2014 da collocare su manufatti esistenti e con essi integrati, in modo da evitare la collocazione sulle facciate prospettanti spazi pubblici, salva impossibilità accertata, da parte degli enti competenti, di reperire soluzioni alternative”**.

**CONSIDERATO** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al firmatario ed al responsabile del procedimento Arch. Alberto Gemma ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co.9 lett. E) della L. n.190/2012;

## **DINIEGA**

### **ai soli fini paesaggistici,**

ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004 n. 42 concernente “Codice dei Beni Culturali del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137”, l'esecuzione delle opere previste in narrativa in quanto l'impianto progettato per il quale si chiede l'installazione non risulta essere conforme al dettato riportato nell'art. 30 Punto 6 - 6.2 delle NTA del PTPR che di seguito si riporta *“Sono consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'art. 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge 164/2014 da collocare su manufatti esistenti e con essi integrati, in modo da evitare la collocazione sulle facciate prospettanti spazi pubblici, salva impossibilità accertata, da parte degli enti competenti, di reperire soluzioni alternative”*.

Il presente **Diniego n. 71 del 16/12/2024** sarà pubblicato secondo il disposto dell'art. 4 della Legge Regionale 16/03/82, n. 13, verrà trasmessa al Ministero per i BB. e le AA.CC. e inserita nell'elenco da trasmettere ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge Regionale 19.12.1995, n. 59 alla Regione Lazio e della successiva L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.;

Il Comune prima del rilascio di titoli abilitativi edilizi previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, deve accertare la conformità urbanistico – edilizia delle opere alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie e a quelle che disciplinano vincoli di altra natura. Il Comune deve inoltre verificare, nel caso di presenza di gravami di usi civici o diritti collettivi sull'area interessata dall'intervento l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituto;

Prima dell'inizio di lavori il Comune accerti, nella sua competenza, l'inesistenza di opere realizzate illegittimamente sull'area oggetto dell'intervento nonché la rispondenza del progetto alle vigenti normative urbanistiche ed edilizie e ai vincoli di altra natura, accertando altresì che siano fatti salvi i diritti di terzi;

Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D. Lgs. n. 42/04;

Sull'allegata copia di progetto è fatta annotazione della presente determinazione;

La presente autorizzazione è immediatamente efficace per un periodo di cinque anni;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

**La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini paesaggistici e non costituisce titolo alcuno per l'esecuzione dei lavori per i quali dovrà essere presentata specifica richiesta, nel rispetto della vigente normativa in materia edilizia-urbanistica, al Settore IV Tecnico.**

Albano Laziale, 16-12-2024

**IL RESPONSABILE**  
ARCH. ALBERTO GEMMA

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005